

Determinazione 8 agosto 2014, n. 17/2014

**Disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 8 agosto 2014

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS.

**Considerato che:**

- l’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevede che qualora il valore di rimborso al gestore uscente (di seguito: VIR) superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all’Autorità. Eventuali osservazioni dell’Autorità sull’applicazione delle previsioni contenute nel decreto 226/11 al valore di rimborso sono rese pubbliche;
- l’articolo 24 del decreto legislativo 93/11 prevede che l’Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

- qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento “*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014*” (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13.

**Considerato che:**

- con la deliberazione 77/2012/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 5/2014/R/COM l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS; con la medesima deliberazione l’Autorità ha fatto confluire nel procedimento di cui al punto precedente le attività connesse all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, e di cui all’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13;

- l'Autorità, con la deliberazione 113/2013/R/GAS ha adottato disposizioni in materia di bandi di gara ai sensi di quanto previsto dal comma 9.2 del decreto 226/11 e con la deliberazione 155/2014/R/GAS ha disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità ai sensi delle disposizioni del richiamato comma 9.2 medesimo decreto 226/11;
- nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la definizione delle procedure e dei metodi di analisi parametrica e per indici al fine della valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13;
- con la deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità ha provveduto a disciplinare:
  - gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%;
  - le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;
  - le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- in relazione alle procedura di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, l'Autorità ha previsto che la verifica sia condotta secondo una logica multi-stadio, articolata come segue:
  - verifica formale della documentazione;
  - *test* parametrico di coerenza del VIR;
  - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;
  - analisi per indici;
  - verifica applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
  - esame delle giustificazioni riportate dagli Enti locali concedenti;
- con la deliberazione 310/2014/R/GAS è stato dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di predisporre i sistemi di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione e di definire con propria determinazione le modalità operative e procedurali per l'*iter* di verifica, nonché di richiedere precisazioni e integrazioni sul contenuto della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- nella deliberazione 310/2014/R/GAS sono state definite le modalità di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione nelle more dell'adozione della determinazione di cui al punto precedente.

### **Ritenuto che:**

- in merito alla definizione dei sistemi di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, sia necessario prevedere modalità transitorie di acquisizione dei dati nelle more della predisposizione di un sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati strutturato, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB;
- in particolare, sia opportuno che, in continuità con quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione sia trasmessa mediante uso della PEC, all'indirizzo `gare_ambiti_gas.aegsi@pec.energia.it` o con altre modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità e che i documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d) della deliberazione 310/2014/R/GAS siano trasmessi in formato *pdf*;
- sia opportuno, in accordo alle previsioni del sopra citato articolo 21, comma 3, della deliberazione 310/2014/R/GAS, che il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità possa definire modalità di trasmissione dei documenti di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione alternative all'uso della PEC, in relazione a oggettive difficoltà o impedimenti riscontrati dai soggetti interessati inerenti l'invio della documentazione tramite l'uso della PEC, quali ad esempio l'eccessiva dimensione della documentazione da inviare, a condizione che tali impedimenti siano adeguatamente comprovati;
- sia opportuno predisporre una versione *standard* di fogli elettronici per l'acquisizione dei dati rilevanti per le verifiche, che integrino i dati relativi alla Tabella 18 delle Linee guida 7 aprile 2014, da rendere disponibili nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità, al fine di agevolare l'automazione e sistematizzazione delle attività di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 145/13;
- sia opportuno predisporre istruzioni per la compilazione dei fogli elettronici di cui al precedente alinea, per agevolarne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati;
- sia opportuno che eventuali versioni aggiornate con modifiche e/o integrazioni dei fogli elettronici per l'acquisizione dei dati rilevanti per le verifiche e delle relative istruzioni per la compilazione siano rese disponibili nella medesima sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
- sia opportuno prevedere che il caso di richiesta di rettifica o integrazione dei dati da parte della stazione appaltante sia equiparato al caso di documentazione incompleta di cui all'articolo 13 della deliberazione 310/2014/R/GAS, in relazione alle tempistiche per l'effettuazione delle verifiche

## DETERMINA

1. di stabilire, ai fini dell'acquisizione della documentazione e dei dati necessari per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB di cui alla deliberazione 310/2014/R/GAS, che:
  - a) la documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione sia trasmessa mediante uso della PEC, all'indirizzo `gare_ambiti_gas.aeegsi@pec.energia.it` o con altre modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling*;
  - b) i documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d) siano trasmessi in formato *pdf*;
  - c) siano resi disponibili, nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità una versione *standard* di fogli elettronici per la trasmissione dei dati rilevanti per le verifiche, che integri i dati relativi alla Tabella 18 delle Linee guida 7 aprile 2014, allegata alla presente determinazione (*Allegato A*), di cui forma parte integrante, e le istruzioni per la compilazione dei fogli elettronici sopra citati, allegate alla presente determinazione (*Allegato B*), di cui formano parte integrante;
  - d) eventuali versioni aggiornate con modifiche e/o integrazioni dei fogli elettronici e delle relative istruzioni per la compilazione di cui al precedente punto c) siano rese disponibili nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
  - e) il caso di richiesta di rettifica o integrazione dei dati da parte della stazione appaltante sia equiparato al caso di documentazione incompleta di cui all'articolo 13 della deliberazione 310/2014/R/GAS, in relazione alle tempistiche per l'effettuazione delle verifiche;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (`www.autorita.energia.it`).

Milano, 8 agosto 2014

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti